

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA I SERVIZI MINORI E FAMIGLIE, PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ'-UFF. ABITARE SOCIALE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI E ABITATIVI DELLA CITTÀ' DI TORINO E PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GESSI nn. 4-6

ART. 1 OGGETTO

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito a.....di seguito definito "Gestore", preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto "Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell'art. 56 del Regolamento del Decentramento", in linea con le norme del Regolamento comunale n. 397 "Acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili", in applicazione dell'art. 14 del Regolamento comunale n. 373 "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici" e condizionatamente all'autorizzazione regionale che sarà richiesta, con le modalità previste dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento regionale 12/R (D.P.G.R. 4 ottobre 2011 n. 12/R), i seguenti locali di proprietà comunale, assegnati al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, siti a Torino in Via Romolo Gessi 4-6, ubicati ai piani interrato, rialzato, primo e secondo, così come individuati in apposite planimetrie allegate. I suddetti locali sono censiti al N.C.E.U. al foglio 1345, particella 333, subb. da 164 a 174, 193 parte e 194, presenti nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino, appartenenti al patrimonio indisponibile della Città e in gestione A.T.C. secondo quanto disposto dalla convenzione del 26.01.2010, in fase di rinnovo (n. 01340219 001 0031, unità abitative identificate ai nn. 01340219001 0001 - 0012), esclusi da e.r.p..

Essendo la costruzione dell'edificio in oggetto risalente ad oltre 70 anni fa, la Divisione Amministrativa Patrimonio del Comune di Torino con comunicazione prot. n. 7304. del 24/10/2023 ha inoltrato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte apposita richiesta di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Qualora l'apposita Commissione ritenga di tutelare l'immobile o parte di esso, l'Amministrazione cittadina procederà chiedendo, ai competenti organi ministeriali, la necessaria autorizzazione alla concessione ai sensi dell'art. 57 bis D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. In tal caso il Gestore dovrà impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni che il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte apponga nella relativa autorizzazione, con rinuncia a qualsiasi pretesa ed eccezione per il caso di mancato rilascio di detta autorizzazione.

La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti tecnici di cui ai successivi artt. 7 e 8 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Divisione Manutenzioni, mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Minori e Famiglie e nel Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà - Uff. Abitare Sociale del Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi della Città di Torino.

ART. 2 DESTINAZIONE DEI LOCALI

Gli spazi facenti parte dell'immobile sito in via Gessi n. 4-6 e messi a disposizione di per la progettualità di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. ... del e DDe DD sono quelli evidenziati nelle allegate planimetrie e finalizzati all'accoglienza temporanea di persone con anche figli minori privi di abitazione, segnalati al Gestore da parte dei competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale. E' vietata in tutto o in parte la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di messa a disposizione dei locali e di

gestione delle attività di cui all'Accordo di Collaborazione approvato con DD, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dei locali, dovranno essere espressamente autorizzati dal Dipartimento Servizi Sociali.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ART. 3 DURATA

La messa a disposizione avrà durata triennale a decorrere dal 01/07/2024 ovvero, qualora l'Ente partner non avesse concluso le attività progettuali previste, e abbia pertanto richiesto, per mezzo di apposita istanza adeguatamente motivata, una proroga, nei limiti delle risorse già assegnate e non ancora utilizzate, fino alla data di conclusione delle attività.

Al termine del primo triennio, a fronte della positiva verifica dell'andamento della coprogettazione, della disponibilità di risorse e della disponibilità dell'ente partner, con apposito atto, potrà essere approvata la prosecuzione per un ulteriore triennio, con relativo rinnovo della messa a disposizione.

E' prevista la possibilità di recesso da parte del Gestore in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un preavviso di mesi uno.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dalla presente messa a disposizione o incompatibili con l'ordinamento vigente o in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi uno.

Alla scadenza o in tutti i casi di cessazione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. Il Gestore dovrà garantire in ogni caso la continuità assistenziale degli eventuali ospiti, agevolando il passaggio gestionale.

Due mesi prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate dovranno essere sanate prima della riconsegna.

ART. 4 CONSEGNA

I locali sono consegnati al Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da apposito verbale di consegna; all'interno degli stessi sono presenti beni mobili e attrezzature, non inventariati di proprietà della Città. Con la consegna dei locali il Gestore dovrà subentrare nella conduzione degli stessi, nonché nella gestione delle attività concernenti gli ospiti già presenti negli spazi oggetto di gara.

Il Gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali messi a disposizione, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese tutte le eventuali opere di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria da eseguire. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la

sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

ART. 5

ARREDI

I locali devono essere arredati e attrezzati in maniera adeguata all'uso previsto e nel rispetto delle normative vigenti.

Tenuto conto che il servizio è funzionante con i nuclei inseriti, al fine di garantire la continuità del servizio dovrà essere previsto un accordo con il precedente gestore per rilevare gli arredi esistenti a titolo gratuito; eventuali necessità di sostituzione di arredi saranno a carico del Gestore che dovrà acquistarli a norma con le eventuali necessarie schede tecniche.

Al termine della messa a disposizione o in caso di cessazione anticipata saranno acquisiti in proprietà, da parte della Città, a titolo gratuito, arredi ed attrezzature acquisiti dal Gestore con contributo complessivamente determinato dalla Città.

Qualora arredi ed attrezzature fossero stati acquisiti a titolo oneroso a titolo di cofinanziamento dal Gestore, è fatta salva la possibilità di concordarne l'acquisizione da parte della Città a fronte di un corrispettivo pari al valore residuo della quota parte non ammortizzata.

Al termine del contratto il Gestore dovrà consegnare alla Città l'inventario dei beni mobili.

ART. 6

OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore, dal momento della sottoscrizione del presente atto, si impegna a:

- svolgere, in coerenza con la progettualità presentata, attività di portierato e sorveglianza sia diurna, che notturna (c.d. guardiania), al fine di prevenire azioni di vandalismo e occupazione impropria dello stabile;
- garantire, ove necessario, i sopralluoghi e le verifiche da parte dei diversi Servizi dell'Amministrazione, tecnici e gestionali;
- redigere un Regolamento di concerto con i Servizi della Città, da far sottoscrivere agli ospiti, che definisca per ogni ospite dal momento dell'ingresso precise modalità comportamentali da tenere nei confronti delle altre persone presenti, nella cura degli spazi assegnati e degli arredi presenti, rispettando le regole di vita comunitaria;
- concordare con i Servizi della Città le modalità attuative del progetto complessivo della struttura, nonché dei progetti personalizzati che verranno attivati a favore dei nuclei beneficiari dell'ospitalità.

ART. 7

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Gestore provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria, di riqualificazione/recupero necessari per l'adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc.

Inoltre, il Gestore dovrà effettuare le obbligatorie verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra per i locali di propria competenza, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 462/01; dette verifiche andranno compiute anche con riferimento agli alloggi siti ai piani primo e secondo.

Sono, altresì, a carico del Gestore gli interventi per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.

In particolare, al fine di garantire la sicurezza, il Gestore dovrà effettuare i seguenti interventi:

- messa in sicurezza dei vetri dei serramenti esterni nella porzione di piano rialzato e ai piani primo e secondo;
- messa in sicurezza dei vetri delle porte interne ai piani primo e secondo;
- fornitura e posa di corrimani metallici da collocare sui parapetti della porzione di piano rialzato dove c'è un interspazio > 10 cm;
- adeguate forometrie di ventilazione naturale nella cucina sita al piano rialzato;

- sostituzione degli attuali armadietti collocati nei servizi igienici ai piani primo e secondo con specchi di sicurezza posti in aderenza al muro e soprastanti lampade protette.

Inoltre, è onere del Gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc., sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile, che penale derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma.

I lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, nonché in adempimento alle eventuali prescrizioni indicate dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte. Per l'esecuzione dei predetti lavori il Gestore dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte dei competenti Servizi Tecnici della Città, che, nei casi previsti, concorderanno soluzioni di merito con A.T.C., attuale amministratore pro-tempore dello stabile, nonché tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti installati nei locali di cui all'art. 1, il Gestore si impegna ad attuarli comunque previo parere preventivo della Società IREN ovvero a predisporre un affidamento diretto a favore della predetta Società (o di altro gestore indicato dalla Città come azienda per la manutenzione e gestione degli impianti sopra citati).

Nessun onere dovrà gravare sulla Città di Torino sia per l'ottenimento di tali autorizzazioni, sia per l'esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o ai locali che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dei locali di cui all'art. 1, in relazione a eventi impreveduti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del gestore e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al gestore qualora rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest'ultimo o derivi da mancata manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il gestore è tenuto a redigere annualmente e anche solo a semplice richiesta dell'Amministrazione un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale, allegando l'elenco delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del gestore, qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Nel caso in cui la Città, proprietaria dei locali di cui all'art. 1, effettui interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nelle parti comuni dello stabile, il Gestore è tenuto al pagamento alla stessa – calcolato secondo le quote stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale in caso di sua assenza – delle spese sostenute.

ART. 8

PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a ed all'art. 28 del Decreto Legislativo medesimo), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione del D.M. 03/09/2021.

In particolare il Gestore, per i locali di propria competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione, eventualmente coordinato con ulteriori utilizzatori di altre porzioni dello stabile.

Si precisa che le eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di cui alla normativa vigente in materia antincendio (D.P.R. 151/11 e s.m.i.) dovranno essere predisposte e intestate al Gestore in quanto Datore di Lavoro.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico del Gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 9 CERTIFICAZIONI

L'Amministrazione si impegna a consegnare copia della documentazione tecnica in suo possesso:

Dichiarazione di non sussistenza di Attività inerenti alla L. 7/12/1984 n. 818, rilasciata il 28/04/2008;

Schema posa cumulativa contatori, rilasciato il 23/11/2006;

Certificato di conformità L. 46/90 impianto idraulico, rilasciato il 28/01/2007;

Certificato di conformità L. 46/90 impianto termico, rilasciato il 28/01/2007;

Certificato di conformità L. 46/90 impianto elettrico piano terreno, rilasciato il 30/01/2007;

Certificato di conformità L. 46/90 impianto elettrico parti comuni, rilasciato il 30/01/2007;

Certificato di conformità L. 46/90 impianto elettrico per n. 30 alloggi, rilasciato il 30/01/2007;

Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto gas, rilasciata il 28/01/2007;

Attestato di agibilità dell'edificio, rilasciato il 27/07/2007;

Tabella riepilogativa delle superfici alloggi e cantine;

Dichiarazione circa la messa a terra impianto, denuncia e verifiche periodiche, rilasciata il 14/02/2007;

Relazione tecnica di verifica sulla protezione della struttura contro le scariche atmosferiche;

Dichiarazione del Direttore dei lavori ai fini del certificato di agibilità, rilasciata il 12/02/2007;

Certificato di collaudo statico, rilasciato il 05/06/2007;

Ascensore: dichiarazione CE di conformità rilasciata il 30/10/2007 e libretto dell'ascensore;

Planimetrie AS BUILT del 12/02/2007 piano interrato, rialzato e piano tipo;

Planimetrie AS BUILT del 12/02/2007 sezioni;

Documentazione impianto GAS.

Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti, di tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.

Il gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista autorizzazione al funzionamento.

Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già citato Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale.

ART. 10 SPESE

A decorrere dalla data di consegna dei locali, sono a carico del Gestore tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, acqua, riscaldamento), oltre alla tassa rifiuti. I contatori relativi alle utenze elettrica e gas cottura, collegati solo ai locali concessi ed attualmente non intestati alla Città, devono essere direttamente intestati al Gestore; i costi relativi alle utenze centralizzate devono essere addebitati al gestore secondo i criteri *infra* indicati.

Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali.

Saranno a carico del Gestore la linea ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei locali.

Sono a carico del Gestore anche tutte le spese relative all'uso, alla conservazione ed alla

manutenzione di servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all'Ente che amministra il compendio. Tali spese devono essere corrisposte direttamente all'A.T.C. – C.so Dante 14 - che amministra il complesso in forza della convenzione stipulata con la Città di Torino in data 26.01.2010 (in fase di rinnovo), oppure all'amministratore esterno ove nominato, ovvero al soggetto eventualmente designato nel caso sia stato approvato un regime di "Autogestione dei servizi condominiali".

Per quanto riguarda in particolare le utenze centralizzate idrica e termica, le spese verranno richieste direttamente dall'Amministratore al Gestore.

Per quanto riguarda le utenze dell'unità immobiliare sita al piano rialzato, ad uso promiscuo, utilizzata sia dalla Circostrizione, che dal Gestore, si precisa quanto segue:

- relativamente alla fornitura di energia elettrica intestata alla Città (POD IT020E00663291, cod. utente 1050064433, cod. presa 200078040, contratto n. 21065281), i consumi saranno addebitati al 50% al Gestore dal competente Servizio della Civica Amministrazione;
- relativamente alle spese condominiali riferite a questo spazio, addebitate da ATC alla Città, sarà recuperato il 50% di tali costi da parte del medesimo Servizio.

ART. 11 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 12 ASSICURAZIONI

È facoltà del Gestore provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale dell'immobile.

Detta polizza deve avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo a favore del Gestore.

Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata alla Divisione Politiche Sociali prima della sottoscrizione della messa a disposizione. Il Gestore è tenuto ad inviare alla predetta Divisione copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

ART. 13 RESPONSABILITA'

Il Gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del Gestore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

Il Gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Il Gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 14
ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali di cui all'art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

ART. 15
INADEMPIENZE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del Gestore di cui al Bando e al presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l'Amministrazione. L'inadempimento delle eventuali prescrizioni indicate dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Piemonte sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Si richiamano l'art. 3 comma 5 e l'art. 5.

ART. 16
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il Gestore s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 17
SPESE D'ATTO

Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a carico del Gestore.

ART. 18
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

Il Gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, li _____

Per la Città di Torino

(firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)